

Malattia inps: nuove indicazioni e ampliamento tutela

35/2026

Settembre 2026

Padova, 08/09/2026.

Circ2635_malattia_inps_nuove indicazioni e ampliamento tutela

Oggetto: malattia inps: nuove indicazioni e ampliamento tutela

Con la Circolare n. 92 del 4 settembre 2026, l'INPS ha rivisto le regole con cui viene individuata la data di inizio della malattia ai fini del diritto all'indennità economica, introducendo una novità che riguarda in particolare i lavoratori che si recano dal medico curante presso il suo studio (visita ambulatoriale). Di seguito una sintesi operativa di quanto cambia e di cosa comporta per la gestione dei Vostri dipendenti.

La regola di base, che resta invariata

Come noto, il diritto all'indennità di malattia erogata dall'INPS decorre, di norma, dal giorno in cui il medico redige il certificato, sulla base della visita e della valutazione clinica effettuata. Questa data è fondamentale perché da essa si calcolano i tre giorni di carenza non indennizzati, la percentuale di indennizzo spettante, la durata massima del periodo di malattia tutelato e l'applicazione di eventuali sanzioni (ad esempio per assenza a visita di controllo).

Cosa cambia

Fino ad oggi, l'INPS riconosceva anche il giorno precedente al rilascio del certificato solo se la visita era stata effettuata a domicilio del lavoratore e il medico aveva compilato correttamente il campo "Dichiara di essere ammalato dal..." indicando il giorno prima. Se la visita era avvenuta in ambulatorio, questo riconoscimento non era previsto.

Con la nuova circolare, l'Istituto estende questa possibilità anche alle visite effettuate in ambulatorio: il giorno immediatamente precedente alla data del certificato può quindi essere riconosciuto ai fini della tutela previdenziale, indipendentemente dal fatto che la visita sia avvenuta a domicilio o presso lo studio del medico.

Quando il giorno precedente NON viene riconosciuto

- il campo "Dichiara di essere ammalato dal..." riporta una data anteriore di più di un giorno rispetto al certificato;
- il giorno precedente al certificato cade di sabato o di domenica;
- il giorno precedente al certificato coincide con una festività infrasettimanale.

In questi casi, infatti, il lavoratore può comunque rivolgersi al servizio di continuità assistenziale (la ex guardia medica), quindi l'estensione non si applica.

Cosa comporta in pratica

La novità può tradursi, in alcuni casi, in un giorno di malattia indennizzabile in più rispetto al passato, con possibili riflessi sul computo della carenza e sulla gestione delle assenze in busta paga. La regola si applica anche ai certificati di continuazione e di ricaduta della malattia, e vale per i certificati redatti a partire dal 4 settembre 2026, data di pubblicazione della circolare.